



**REGIONE SICILIANA**  
**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**“GARIBALDI”**  
**Catania**

**DELIBERAZIONE N.**

**1247**

**del**

**03 DIC. 2025**

**Oggetto: Rinnovo convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e l'Università degli studi di Catania per lo svolgimento di attività di formazione specialistica degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia del succitato Ateneo.**

Proposta n. 214 del 3-12-2025

**STRUTTURA PROPONENTE**  
**AFFARI GENERALI**

L'Istruttore  
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi  
Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'U.O.C.  
Affari Generali  
Dott.ssa Maria Luisa Grasso  
Maria Luisa Grasso

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
**(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammancò,**

*nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°S.G./2024*

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Irene Anna Grasso** ha adottato la seguente deliberazione

## **Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI**

### **Visto:**

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che, all’art 12, prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, strutture e attrezzature ai fini di un efficace svolgimento dei corsi;
- il D.A. n. 263 del 19 marzo 2024 di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli studi di Catania;

### **Premesso che:**

- con mail del 17/10/2025, registrata al prot. n. 4821/AA.GG. del 20/10/2025 l’Università degli Studi di Catania ha trasmesso a questa Azienda la richiesta di rinnovo della convenzione per lo svolgimento di attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia presso le UU.OO. di Patologia Clinica dei Presidi Garibaldi Centro e Nesima, allegando una bozza di accordo per eventuale condivisione;

### **Visto:**

- lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, che regola nello specifico le attività che si intendono svolgere in applicazione dell'accordo e le modalità di esplicazione dello stesso;

### **Acquisito:**

- il parere favorevole al rinnovo della convenzione espresso dal Direttore dell’U.O.C. di Patologia Clinica del Presidio Garibaldi Centro, registrato al prot. n. 5617/AA.GG. del 2/12/2025;
- il parere favorevole al rinnovo della convenzione espresso dal Responsabile dell’U.O.D. di Patologia Clinica del Presidio Garibaldi Nesima, registrato al prot. n. 5603/AA.GG. del 2/12/2025;
- il parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n. 5639/AA.GG. del 3/12/2025;

### **Rilevato che:**

- con la sottoscrizione della succitata convenzione l’Arnus Garibaldi, ai sensi dell’art. 1 della stessa, mette a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale delle UU.OO. di Patologia Clinica dei Presidi Garibaldi Centro e Nesima, al fine dell’acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica;
- ai sensi dell’art. 5 della convenzione e nel rispetto della normativa vigente, l’Arnus Garibaldi provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la

- responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale;
- la succitata convenzione avrà validità dall'anno accademico 2024 – 2025 fino al 31 ottobre 2029, con possibilità di revoca anticipata per il venir meno delle condizioni poste a base della stessa;

**Ritenuto:**

per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

**PROPONE**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- **Stipulare** la Convenzione con l'Università degli studi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia presso le UU.OO. di Patologia Clinica dei Presidi Garibaldi Centro e Nesima;
- **Procedere** alla sottoscrizione, con firma digitale, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale vengono definite le finalità, modalità e durata dell'accordo;
- **Stabilire** che la succitata Convenzione è valida dall'anno accademico 2024 – 2025 fino al 31 ottobre 2029;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione e della Convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania, alle UU.OO. di Patologia Clinica dei Presidi Garibaldi Centro e Nesima, al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

**Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali**

**(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)**



**IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

## DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Stipulare** la Convenzione con l'Università degli studi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia presso le UU.OO. di Patologia Clinica dei Presidi Garibaldi Centro e Nesima;
- **Procedere** alla sottoscrizione, con firma digitale, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale vengono definite le finalità, modalità e durata dell'accordo;
- **Stabilire** che la succitata Convenzione è valida dall'anno accademico 2024 – 2025 fino al 31 ottobre 2029;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione e della Convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania, alle UU.OO. di Patologia Clinica dei Presidi Garibaldi Centro e Nesima, al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott. Mauro SAPIENZA)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

**Dott.ssa Irene Anna Grasso**

\_\_\_\_ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro  
la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



**CONVENZIONE TRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

**(PEC: protocollo@pec.unict.it)**

Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia

E

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI - CATANIA**

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di “Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;



- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Visto il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 concernente il “Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;
- Visto il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
- Visto il D.A. 11 ottobre 2011 (G.U.R.S. n. 45 del 28 ottobre 2011), di approvazione del Protocollo d'intesa riguardante la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il funzionamento dell'Osservatorio regionale della formazione medica specialistica;



- Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 04.07.2022 tra gli Atenei di Catania, Messina, Palermo ed Enna KORE sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di Area sanitaria con accesso riservato ai medici;
- Visto il D.A. n. 263 del 19 marzo 2024 (G.U.R.S. n. 17 del 12 aprile 2024) di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;
- Visto il D.M. n. 1273 del 23.09.2025 di accreditamento delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria dell'Università degli Studi di Catania;
- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visto il Protocollo d'Intesa stipulato in data 14 maggio 2025 prot. n. 93276 tra gli Atenei di Catania, Messina, Palermo ed Enna Kore per la rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area medica con accesso riservato ai medici;
- Vista la nota del Prof. Guido Scalia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia del 10.06.2025, prot. n. 109924 del 10.06.2025, che propone il rinnovo della convenzione con **l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania – (P.O. Garibaldi di Nesima - U.O. di Patologia clinica per Attività di laboratorio e P.O. Garibaldi Centro – U.O. di Patologia clinica e Biologia Molecolare Clinica per Medicina laboratorio)** per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del 12.06.2025, prot. n. 153444 del 07.08.2025 in cui il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche approva il rinnovo della suddetta convenzione;



- Visto il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 07.10.2025, prot. n. 194372 del 16.10.2025 cui si è espresso in merito parere favorevole;

**Premesso che**

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;
- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania – P.P.O.O. Centro e Nesima (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005, dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006 e dall'all. 1 art. 1.2 del D.I. n. 402/2017, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia**

**ciò premesso**

**l'anno corrente**, nel giorno indicato in calce, il Prof. Enrico Foti, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Giuseppe Giammanco, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia** dell'Università



degli Studi di Catania presso il P.O. Garibaldi di Nesima - U.O. di Patologia clinica per Attività di laboratorio e il P.O. Garibaldi Centro – U.O. Patologia clinica e Biologia Molecolare Clinica per Medicina laboratorio del suddetto Ente.

Art.1

l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia** dell’Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale della U.O. Patologia clinica e Biologia Molecolare Clinica - P.O. Centro e della U.O. di Patologia clinica - P.O. Nesima, al fine dell’acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.

Art.2

La predetta struttura, nell’ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l’insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l’apposito libretto diario ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999, dell’art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 e dell’art. 5 comma 5 del D.I. n. 716 del 2016 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell’allievo, certificando l’effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull’attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell’attività di formazione.



Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'allegato 1 art. 1.6 del D.I. n. 402/2017, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università/Scuola di Specializzazione, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. L'Università/Scuola di Specializzazione si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025. È onere dell'Azienda fornire informazione ed eventuale formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione



che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università/Scuola di Specializzazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di



responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le parti si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

#### Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.



Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dal Ns. Ateneo.

Art.11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida dall'a.a. 2024 – 2025 al 31 ottobre 2029 con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Giammanco

Il Magnifico Rettore

Prof. Enrico Foti